

## Delibera n° 192

Estratto del processo verbale della seduta del  
**11 febbraio 2022**

**oggetto:**

LR 25/2017, ARTT 2 BIS, 3 E 4. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI ANNUALI E GIORNALIERI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI E RELATIVE MODALITÀ DI VERSAMENTO. ANNO 2022.

|                             |                 |          |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| <b>Massimiliano FEDRIGA</b> | Presidente      | presente |
| <b>Riccardo RICCARDI</b>    | Vice Presidente | presente |
| <b>Sergio Emidio BINI</b>   | Assessore       | presente |
| <b>Sebastiano CALLARI</b>   | Assessore       | presente |
| <b>Tiziana GIBELLI</b>      | Assessore       | presente |
| <b>Graziano PIZZIMENTI</b>  | Assessore       | presente |
| <b>Pierpaolo ROBERTI</b>    | Assessore       | presente |
| <b>Alessia ROSOLEN</b>      | Assessore       | presente |
| <b>Fabio SCOCCIMARRO</b>    | Assessore       | presente |
| <b>Stefano ZANNIER</b>      | Assessore       | presente |
| <b>Barbara ZILLI</b>        | Assessore       | presente |

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) e, in particolare, gli articoli 17 e 30, i quali istituiscono, rispettivamente, le Comunità di montagna (CDM) tra i Comuni delle zone di cui all'allegato A alla legge regionale 33/2002 e gli Enti di decentramento regionale (EDR) con competenza sul territorio delle soppresse Province;

**Vista** la legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale) e, in particolare, gli articoli 3, comma 4 e 4, comma 9, i quali dispongono che, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sono individuati i contributi:

- annuale, di cui all'articolo 3, comma 1, da versare a ciascun EDR, per la raccolta dei funghi nel suo territorio non compreso in una CDM, da parte dei possessori dell'autorizzazione rilasciata dallo stesso EDR ai sensi dell'articolo 2;
- annuale, di cui all'articolo 4, comma 1, da versare a ciascuna CDM, per la raccolta dei funghi nel suo territorio, da parte dei possessori dell'autorizzazione rilasciata dalla stessa CDM ai sensi dell'articolo 2;
- giornaliero, di cui all'articolo 4, comma 5, da versare a ciascuna CDM, per la raccolta dei funghi nel suo territorio, da parte dei residenti in Regione e non che non possiedono l'autorizzazione rilasciata dagli EDR e dalle CDM ai sensi dell'articolo 2;

**Vista** la legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, correzioni all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, sport, protezione civile, salute (Legge regionale multisettoriale 2021)) e, in particolare, l'articolo 30, comma 1, lettera b), il quale dispone per il 2021 che, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 25/2017, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, è stabilito il contributo annuale da versare alla Regione, per la raccolta dei funghi nel suo territorio, da parte dei possessori dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 25/2017;

**Vista** la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022.) e, in particolare, l'articolo 3, comma 61, che modifica la legge regionale 25/2017, redistribuendo alcune competenze tra Regione ed Enti territoriali e introducendo in modo permanente la possibilità di pagare un contributo annuale per la raccolta funghi sull'intero territorio regionale;

**Ritenuto** di determinare per il 2022 i suddetti contributi come da dispositivo della presente deliberazione,

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,  
La Giunta regionale all'unanimità

### **delibera**

- 1.** Di determinare in 25 euro il contributo annuale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 25/2017, da versare nel 2022 a ciascuna Comunità di Montagna, per la raccolta dei funghi nel suo territorio, da parte dei possessori dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale.
- 2.** Di determinare in 10 euro il contributo giornaliero di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 25/2017, da versare nel 2022 a ciascuna Comunità di montagna, per la raccolta dei funghi nel suo territorio, da parte dei residenti in regione e non che non possiedono l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale.
- 3.** Di determinare in 20 euro il contributo annuale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 25/2017, da versare nel 2022 a ciascun Ente di decentramento regionale, per la raccolta dei funghi nel suo territorio non compreso in una Comunità di montagna, da parte dei possessori dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale.
- 4.** Di determinare in 60 euro il contributo annuale di cui all'articolo 2 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale della legge regionale 25/2017, da versare nel 2022 alla Regione, per la raccolta dei funghi nel suo territorio, da parte dei possessori dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale, con le modalità pubblicate sul sito Internet della Regione.
- 5.** La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE